




IL FASCICOLO INFORMATICO

10.12.2024

Giuseppe Vitrani



IL NUOVO FASCICOLO INFORMATICO

Eliminazione nota iscrizione a ruolo

Formazione del fascicolo informatico

Contenuto disciplinato da art. 74 disp. att.

L'ART. 74 disp. att. c.p.c.

- Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto. Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.

L'ART. 74 disp. att. c.p.c.

Nuova struttura
del fascicolo

aspetti
problematici

Razionalizzazione
della gestione
documentale?

LE SPECIFICHE TECNICHE

- **ART. 14 SPECIFICHE TECNICHE**

Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

LE SPECIFICHE TECNICHE

- **ART. 14 SPECIFICHE TECNICHE**

Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi web service – necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore

E IL FASCICOLO CARTACEO?

Art. 169
c.p.c.



Art. 77
disp. att.

IL FASCICOLO DELLA FASE MONITORIA

La prova scritta

Scritture contabili
tenute con modalità
informatiche

Fatture elettroniche
trasmesse
attraverso SDI

IL PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA

- In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Cass. 8 ottobre '24, n. 26298

IL PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA

Il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni

Cass. SS. UU. 16 febbraio '23, n. 4835

LA RIMESSIONE IN TERMINI

ART. 153, Il comma, c.p.c.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini. Il Giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma



costituisce il rimedio naturale cui la parte può ricorrere in caso di errori non imputabili che abbiano impedito il perfezionamento delle procedure di deposito o abbiano ritardato le stesse oltre il termine perentorio di scadenza

LA RIMESSIONE IN TERMINI IN GIURISPRUDENZA

Per potersi invocare il beneficio derivante dall'applicazione dell'art. 153 c.p.c. si rende indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. La seconda attiene alla cd. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.

Cass. 2 maggio '24, n. 11706

LA RIMESSIONE IN TERMINI IN GIURISPRUDENZA

In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, il verificarsi dell'errore fatale non implica necessariamente l'imputabilità della decadenza al mittente in quanto esso consegue soltanto all'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo informatico. La verifica della tempestività nella formulazione dell'istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest'ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.

Cass. sez. Lav. 12 gennaio '24, n. 1348

GLI ERRORI DI FORMAZIONE DEL FASCICOLO

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n.4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido informatico non imputabile alla parte stessa, essi non risultino visibili nel fascicolo telematico; sicché è affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale si dichiara inammissibile un ricorso per cassazione per mancanza di prova della sua notifica, allorché risulti che la relativa documentazione era stata ritualmente depositata ma, a causa di un disguido di cancelleria, non imputabile alla parte, non resa visibile.

Cass. 13 novembre '24, n. 29297


GLI ERRORI DI FORMAZIONE DEL FASCICOLO

.....nell'espressione "atto o documento di causa", per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio, ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi rinvenuto (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per fatto accidentale, non imputabile alla parte, non lo è stato. In tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso, e comunque per fatto non imputabile alla parte stessa.



- ***www.consiglionazionaleforense.it***
- ***www.fiif.it***
- ***www.pergliavvocati.it***

CONDIZIONI D'USO



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/). Per ottenere la versione in formato modificabile contattare l'autore

